

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** luglio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Vecchi Luciano	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Peri Alfredo

Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO E VIGILANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SU ENTI PUBBLICI REGIONALI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO REGIONALE

Cod.documento GPG/2014/1098

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1098

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che all'art. 1, in particolare subordina all'adozione di apposite intese, da assumere nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (in seguito "Intese") gli adempimenti in materia di contrasto al fenomeno corruttivo, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (comma 60);
- sono sempre più stringenti i vincoli in materia di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e conferimento di incarichi, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, previsti dal legislatore statale a carico di alcune tipologie di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (si veda, ad esempio, per le società affidatarie in house, l'art. 3 bis, comma 6, del D.L. 13-8-2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);
- si rende necessario assicurare il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che richiede l'introduzione di metodologie e di

sistemi informativi omogenei;

Visti inoltre:

- l'Intesa avente ad oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* del 24 luglio 2013 sottoscritta, in Conferenza Unificata, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 Legge n. 190 del 2012, che, in particolare, evidenzia che gli enti sub-regionali devono curare la comunicazione anche alla Regione di riferimento, secondo modalità indicate e pubblicizzate da ciascuna Regione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'integrità (PTTI);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, che, all'art. 11, rubricato *"Ambito soggettivo di applicazione"*, stabilisce che *"alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ... e alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ad oggetto *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* che detta disposizioni, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali, di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici non territoriali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che:

a) individua come destinatari del Piano, per gli specifici adempimenti previsti dal legislatore o dal Piano medesimo, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, oltre a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (paragrafo 1.3);

b) stabilisce, al punto 3.1.1., che l'amministrazione che esercita la vigilanza deve verificare l'osservanza delle disposizioni di prevenzione della corruzione posti a carico degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico;

c) per una vigilanza ottimale, *"l'Amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure ... indicate..."* (punto 3.1.1. e Tavola n. 2 allegata al PNA);

- la propria delibera n. 66 del 27 gennaio 2014, che ha approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati" (PTPC), che, tra l'altro, individua, nel Programma di misure da introdurre nel 2014 per il contrasto alla corruzione anche la misura n. 18 *"Definizione di un sistema articolato di vigilanza su società partecipate e enti controllati per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione"*, da attivare entro il 30 giugno 2014;

Ritenuto quindi necessario, nel dare attuazione alla Misura n. 18 del "Programma misure 2014" del PTPC, tenere conto anche di analoghe necessità di controllo, per le diverse finalità fissate dal legislatore sia statale che regionale, di ulteriori variabili di natura finanziaria, economica, organizzativa, gestionale e di conformità alla legge;

Valutato quindi opportuno, integrando l'esigenza di vigilanza per una pluralità di scopi, prevedere l'attuazione di un sistema articolato di monitoraggio che permetta la razionalizzazione dei flussi informativi tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti pubblici regionali, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, in analogia con quanto previsto, seppur solo con riferimento alle società'

partecipate non quotate, dall'art.147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Ritenuto opportuno individuare, con il presente atto, le caratteristiche strutturali e organizzative del sistema di raccordo informativo, nel rispetto dei principi di seguito enunciati:

a) adeguato presidio delle variabili oggetto di monitoraggio (finanziarie, organizzative, gestionali e di legalità) attraverso una adeguata articolazione delle competenze e la creazione di una apposita struttura organizzativa, coadiuvata da un gruppo multidisciplinare, formato da esperti interni;

b) integrazione, per quanto riguarda le società affidatarie *in house*, con lo svolgimento del "controllo analogo" di competenza degli organismi a ciò deputati dalla legislazione regionale;

b) dinamicità del modello, per adeguarlo rapidamente alle sopravvenute esigenze di controllo, secondo quanto imposto dalla continua evoluzione normativa;

c) promozione dell'informatizzazione dei flussi informativi anche al fine di rispondere, in modo personalizzato, alle esigenze dei diversi attori interessati al controllo sul sistema delle partecipazioni regionali;

d) semplificazione dei processi di trasmissione dei dati, secondo criteri volti a evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei flussi informativi e a garantirne appropriatezza, efficienza e certezza;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di attivare un sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, secondo le modalità indicate al documento allegato al presente atto sotto lettera A), quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURT).

ALLEGATO A)

"SISTEMA DI MONITORAGGIO E VIGILANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SU ENTI PUBBLICI REGIONALI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO REGIONALE".

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Art. 3 - Definizioni.

PARTE II - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI VIGILANZA

Art. 4 - Principi del sistema di vigilanza.

Art. 5 - Struttura dedicata alla vigilanza.

Art. 6 - Coordinamento interdirezionale.

Art. 7 - Esercizio del controllo "analogo".

PARTE III- MONITORAGGIO E VIGILANZA

Art. 8 -Oggetto del monitoraggio.

Art. 9 - Modello informativo-informatico di rilevazione.

Art. 10 - Razionalizzazione dei flussi informativi.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Profili sanzionatori.

Art. 12 - Società miste.

Art. 13 - Società quotate.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna attiva e disciplina un sistema di monitoraggio e di vigilanza sugli enti pubblici regionali e sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, allo scopo di verificare se, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali, le relative gestioni perseguano principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, legalità e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

La Regione Emilia-Romagna esercita il monitoraggio e la vigilanza, fatti salvi gli ulteriori controlli già previsti dalla legislazione nazionale e regionale, sulle seguenti tipologie di soggetti:

- a) enti pubblici regionali, compresi gli enti pubblici economici;
- b) enti di diritto privato in controllo pubblico regionale e di livello regionale; la presente categoria di enti si articola al proprio interno nelle seguenti ripartizioni:
 - b1: società affidatarie *in house*;
 - b2: società partecipate in controllo pubblico;
 - b3: altri soggetti di diritto privato, di cui al libro I c.c. (fondazioni, associazioni).

Il monitoraggio e la vigilanza non saranno necessariamente omogenei per tutte le tipologie di enti, in ragione dei diversi obblighi posti a carico di ciascuna categoria di enti dal legislatore e da eventuali atti di indirizzi, generali o settoriali, degli organi politici regionali.

Il modello informativo-informatico da attivare deve quindi tenere conto necessariamente della esigenza di un sistema di monitoraggio e vigilanza a geometria variabile.

Art. 3 - Definizioni.

A fini di chiarezza del presente atto, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) per "*enti pubblici regionali*" si intendono: gli enti pubblici non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, oppure gli enti pubblici i cui amministratori siano da quest'ultima nominati in via prevalente;
- b) per "*enti pubblici economici regionali*" si intendono gli enti, ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a), che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche;
- c) per "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" si intendono: enti che, pur rivestendo una forma giuridica di natura privatistica, qualsiasi essa sia (società, fondazione, associazione o altro), svolgono attività di pubblico interesse, ossia esercitano attività per finalità di cura dell'interesse pubblico e con gestione di risorse pubbliche (quali l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) oltre che essere sottoposti a controllo (a "controllo analogo", oppure controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., oppure attraverso la nomina, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei vertici o dei componenti degli organi di amministrazione);
- d) per "*ente di diritto privato in controllo pubblico regionale o di livello regionale*" si considera l'ente, che presenta le caratteristiche di cui alla lettera c), nei confronti del quale la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altri enti pubblici del territorio regionale, detenga *in toto* o in misura maggioritaria il capitale sociale o eserciti comunque il controllo secondo quanto precisato alla lettera c);
- e) per "*società partecipata*" si intende: la società di cui la Regione Emilia-Romagna detiene una quota di capitale sociale;

- f) per "*società affidataria in house*" si intende la società a totale partecipazione pubblica, nella quale la Regione Emilia-Romagna esercita da sola, o assieme ad altre pubbliche amministrazioni nel caso di partecipazione pubblica plurisoggettiva, il controllo analogo;
- g) per "*società controllata*" si intende: la società partecipata nella quale la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni, detiene la totalità o la maggioranza del capitale sociale e nella quale eserciti, da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni, un potere di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) per "*controllo analogo*" si intende: l'esercizio, da parte di una o più pubbliche amministrazioni su una società, a partecipazione pubblica totalitaria, di un potere di controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture; in particolare, con il controllo analogo si deve realizzare un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica;
- i) per "*società mista*" si intende: la società partecipata nella quale la Regione Emilia-Romagna, da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni, non esercita il controllo ai sensi del codice civile, secondo quanto precisato alla lettera c);
- j) per "*società quotata*" si intende: la società partecipata che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

PARTE II - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI VIGILANZA.

Art. 4 - Principi del sistema di vigilanza.

La vigilanza sugli enti pubblici regionali e sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale e di livello regionale viene esercitata nel rispetto delle norme di legge e della ripartizione delle competenze tra gli organi politici, in particolare la Giunta regionale, e la struttura tecnico-amministrativa.

L'esercizio delle attività amministrative è di competenza, per le rispettive materie, delle direzioni generali di riferimento, del dirigente Responsabile della Trasparenza e del dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Per l'esercizio dell'attività di vigilanza le direzioni generali e i dirigenti sopra richiamati operano in stretto raccordo con la struttura di cui all'art. 5, attenendosi ai modelli di controllo definiti da questa ultima struttura.

Art. 5 - Struttura dedicata alla vigilanza.

La Regione istituisce una apposita struttura organizzativa interna a livello di "Servizio" con il compito, fra gli altri, anche di:

- assistere gli organi politici della Regione nella elaborazione degli indirizzi strategici rivolti agli enti pubblici o di diritto privato regionali;
- definire e aggiornare il modello di controllo sul sistema delle partecipazioni regionali in raccordo con le strutture centrali competenti;
- assicurare il rispetto nell'applicazione del modello di controllo.

L'istituzione della struttura avviene secondo le procedure e competenze delineate dalla l.r. 26 novembre 2001, n. 43, recante *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*.

La struttura costituisce inoltre il punto di raccordo tra le direzioni generali e i dirigenti che esercitano funzioni di vigilanza sugli enti regionali o di livello regionale.

La struttura assiste e fornisce ogni informazione utile all'Organismo di cui all'art. 7, per l'esercizio delle sue funzioni di elaborazione degli obiettivi e di controllo.

Art. 6 - Comitato guida interdirezionale.

E' assicurata, a supporto delle direzioni generali e dei dirigenti richiamati all'art. 4, nonché della stessa struttura dedicata, di cui all'art. 5, la costituzione di un "Comitato guida interdirezionale", formato da dirigenti e funzionari regionali esperti, in particolare, in materia

finanziaria, contabile, societaria, istituzionale, organizzativa e di gestione del personale.

Il Comitato guida è istituito, e periodicamente rinnovato, con atto del direttore generale nel cui ambito di competenza risulta assegnata la struttura di cui all'art. 5.

Art. 7 - Organismo di coordinamento per l'esercizio del "controllo analogo".

Tutti gli organismi, comunque denominati e regolati, costituiti per esercitare il "controllo analogo" su società affidatarie *in house* a cui partecipa la Regione, devono presentare i seguenti elementi comuni:

- a) esercizio di funzioni di indirizzo, con indicazione degli obiettivi e delle strategie dell'attività ed elaborazione delle eventuali direttive generali per raggiungerle;
- b) espletamento di attività di controllo forte, con poteri di espressione di pareri, di ispezione e verifica, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività finanziaria e di gestione, anche ordinaria, comprensivo di poteri di veto.

PARTE III- MONITORAGGIO E VIGILANZA

Art. 8 -Oggetto del monitoraggio.

Sono oggetto di monitoraggio e vigilanza, in particolare, i seguenti settori:

- a) obblighi in materia di prevenzione della corruzione;
- b) trasparenza e pubblicità;
- c) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- d) indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- e) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
- f) affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori.

In base all'evoluzione della legislazione, dell'introduzione di ulteriori vincoli di finanza pubblica e di indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali, possono essere sottoposti a monitoraggio ulteriori e specifici profili di natura economica, patrimoniale, organizzativa, gestionale, oppure relativi, in particolare per le società controllate, alla qualità dei servizi e alle prestazioni aziendali.

Spetta alla struttura di cui all'art. 5, sulla base delle esigenze prospettate dagli organi politici regionali, dalle direzioni generali e dai dirigenti di cui all'art. 4, nonché dall'Organismo di cui all'art. 7, individuare nello specifico gli aspetti di dettaglio oggetto del monitoraggio con il supporto tecnico del comitato guida interdirezionale.

Art. 9 - Modello informativo-informatico di rilevazione.

La Regione Emilia-Romagna, ai fini del monitoraggio e della vigilanza, organizza un idoneo sistema informativo-informatico, che permetta di velocizzare e rendere affidabile e omogenea la raccolta dei dati.

A tal fine deve essere realizzato un software dedicato alla raccolta e trasmissione delle informazioni, caratterizzato da:

- a) inserimento, nella modulistica telematica, delle informazioni richieste, in modo agevole e assistito, a cura degli stessi enti oggetto di monitoraggio e di vigilanza, per facilitare, velocizzare e semplificare i flussi informativi;
- b) flessibilità, a seconda della tipologia di enti e di dati da raccogliere, oltre che delle necessità di integrazione per evoluzione delle disposizioni normative;
- c) raccolta e classificazione delle informazioni in un *data base*, con possibilità di visualizzazione, anche per singole aree, a seconda dei soggetti interessati;
- d) creazione di appositi "cruscotti" che consentano:
 - ad ogni singolo ente, il controllo delle informazioni inserite, al fine di introdurre eventuali modifiche o informazioni integrative;

- alla struttura di cui all'art. 5, alle direzioni generali e ai dirigenti di cui all'art. 4, l'interscambio di informazioni con gli enti;

- ad altre pubbliche amministrazioni, che partecipano agli enti cui si riferiscono le informazioni, la possibilità di mera consultazione dei dati, limitatamente all'ente di competenza;

e) l'elaborazione statistica standardizzata delle informazioni, per obiettivi di pubblicità e di vigilanza.

Il sistema informativo è strumentale anche all'esercizio del controllo analogo: a tal fine la struttura di cui all'art. 5 fornirà appositi report di sintesi all'Organismo di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo.

Inoltre il sistema informativo deve essere idoneo alla creazione di un *data base* per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.

Art. 10 - Razionalizzazione dei flussi informativi.

Il sistema informativo-informatico deve anche permettere la semplificazione degli oneri informativi a carico degli enti oggetto di monitoraggio e vigilanza.

Infatti i loro obblighi informativi, nei confronti di tutte le amministrazioni che si configurano come controllanti o vigilanti, sono soddisfatte con l'inoltro dei dati e delle informazioni al *data base* della Regione, di cui all'art. 9; le altre amministrazioni pubbliche o altri soci interessati devono essere messi in condizione, tramite rilascio di apposita *password*, di accedere al *data base*, in relazione alle informazioni e ai settori di interesse, come precisato all'art. 9.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per quanto riguarda le società partecipate, deve essere inserita una apposita clausola nella convenzione tra la Regione e gli enti soci.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Profili sanzionatori.

L'assenza di collaborazione e la mancata trasmissione, tramite web, dei dati richiesti, può costituire giusta causa di revoca dell'incarico degli amministratori dell'ente controllato, se compatibile con la legislazione di riferimento.

Nelle società di capitali, in particolare, la revoca è possibile ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Art. 12 - Società miste.

Per quanto riguarda le società miste a cui partecipa la Regione Emilia-Romagna, una volta a regime il sistema con riferimento agli enti destinatari del presente atto, si valuterà la possibilità di estendere anche ad esse la raccolta informatizzata di dati, per garantirne il controllo, anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

Art. 13 - Società quotate.

Le disposizioni del presente atto non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1098

data 27/06/2014

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1098

data 27/06/2014

IN FEDE

Onelio Pignatti

omissis

L'assessore Segretario: Peri Alfredo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'